

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Proposta N. 3272 / 2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1464 DEL 13/10/2026

OGGETTO: ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSIESIA S.P.A. - ISTANZA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE IDRICA DA FALDA SOTTERRANEA IN COMUNE DI BORGOSIESIA PER USO PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI. - PRAT. 611 - CODICE UTENZA: VC00325. ASSENSO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- Con D.D. n. 50 del 21/10/1997 è stata assentita a Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.a. la concessione di derivazione idrica ad uso produzione beni e servizi in Comune di Borgosesia, per una portata d'acqua massima e media pari a 28 l/s. La concessione aveva validità trenta anni e scadenza il 10/01/2024, numero pratica 611 codice univoco VC00325.

CONSIDERATO CHE:

- in data 22/12/2023 (prot. prov. n. 36944) il procuratore pro tempore della Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.a. ha presentato istanza intesa ad ottenere il rinnovo della concessione per derivare in Comune di Borgosesia per mezzo di 3 pozzi in falda superficiale, collocati al foglio 62 mappale n. 176, una portata massima e media di acqua pari a 28 l/s. L'acqua derivata viene impiegata per produzione di beni e servizi;
- in data 29/11/2024 con nota prot. prov. n. 33508 sono state richieste le spese di istruttoria;
- la ditta ha provveduto al pagamento delle medesime, come da reversale n. 3246 del 03/12/2024;
- con Ordinanza n. 15 del 25/06/2025 è stato disposto il deposito dell'istanza, presso il Settore Ambiente-Territorio, Servizio Risorse Idriche, per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 01/07/2025 a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;
- copia dell'Ordinanza è stata trasmessa con nota prot. prov. n. 19593 del 26/06/2025 al Comune di Borgosesia, affinché provvedesse alla pubblicazione sul proprio Albo Pretorio per lo stesso periodo di 15 giorni consecutivi sopracitati;
- con nota prot. prov. n. 19594 del 26/06/2025, la citata Ordinanza è stata trasmessa agli Enti competenti, coinvolti nel procedimento;

- con nota prot. prov. n. 19592 del 26/06/2025, la citata Ordinanza è stata trasmessa alla società proponente;
- nei quindici giorni a partire dalla suaccennata pubblicazione non sono state presentate osservazioni od opposizioni scritte né presso il Settore Ambiente-Territorio della Provincia di Vercelli né presso il Comune di Borgosesia;
- con prot. prov. n. 26871 del 12/09/2025 è pervenuto il Nulla osta della Regione Piemonte – Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere;
- in data 18/07/2025, prot. prov. n. 21849, è pervenuto il nulla osta dell'Aeronautica Militare – Comando Squadra Aerea - Prima Regione Aerea;
- con nota prot. prov. n. 28269 del 25/09/2025 è pervenuto il parere di ARPA;
- con nota prot. prov. n. 26139 del 05/09/2025 è pervenuto il parere di ADBPO;
- in data 25/09/2025 si è svolta la visita locale di istruttoria così come previsto dall'art. 14 del R.R. 10/R 2003 e s.m.i., nel corso della quale, in considerazione di quanto richiesto nel contributo di Arpa, è stato assegnato al Proponente un periodo di 90 giorni a partire dal ricevimento del verbale per la produzione delle integrazioni richieste. Il verbale della visita locale istruttoria è stato inviato alla società ed agli enti coinvolti con prot. prov. n. 29016 del 02/10/2025;
- con prot. prov. n. 3203 del 03/02/2026 il Proponente ha chiesto una proroga per la presentazione delle integrazioni, accordata in data 05/02/2026 con prot. prov. n. 3586;
- con prot. prov. n. 6914 e 6915 del 04/03/2026 il Proponente ha trasmesso le integrazioni mancanti; tale documentazione integrativa è stata inoltrata agli enti dal Servizio Risorse Idriche con prot. prov. n. 7612 del 11/03/2026;.

CONSIDERATO CHE:

- l'istruttoria concernente il rilascio della concessione in oggetto è stata assegnata al Servizio Risorse Idriche;
- le integrazioni ricevute sono state ritenute esaustive dal Servizio Risorse Idriche della Provincia di Vercelli. Si è ritenuto quindi di poter procedere con la redazione della determina di assenso al rinnovo con variante sostanziale della concessione di cui all'oggetto
- il disciplinare n. 32450 del 12/08/1997 è stato modificato in base a quanto emerso dalla istruttoria;

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. prov. n. 26668 del 02/09/2026 sono stati richiesti i seguenti pagamenti: 11169,20 euro costituenti il deposito cauzionale, unitamente alle spese per la registrazione dell'atto di rinnovo da eseguirsi presso l'Agenzia delle Entrate;
- i versamenti richiesti sono pervenuti in data 14/09/2026 (prot. prov. n. 28000), unitamente alle autocertificazioni antimafia;

CONSIDERATO CHE a seguito del presente rinnovo il succitato disciplinare di concessione n. 32450 del 12/08/1997 risulta modificato e integrato come segue:

- In relazione ai Pozzi 1 e 2, si prescrive il costante mantenimento in perfetto stato di conservazione e funzionalità dei manufatti edilizi di protezione esistenti e delle relative apparecchiature idrauliche, al fine di garantire la continua tutela della risorsa idrica sotterranea da potenziali fenomeni di inquinamento superficiale

- Al fine di prevenire l'infiltrazione di acque meteoriche e di dilavamento superficiale all'interno del pozzetto di captazione, è fatto obbligo al Concessionario di provvedere, entro 6 mesi dalla notifica del presente provvedimento, all'adeguamento della testa del Pozzo 3 mediante la posa di un idoneo chiusino a tenuta stagna e il contestuale ripristino delle adiacenti opere di sigillatura e protezione superficiale. Dell'avvenuta esecuzione dei lavori dovrà essere data formale comunicazione all'Autorità Concedente corredata da idonea documentazione fotografica.
- il funzionario incaricato ha ultimato l'iter procedurale e ha proposto al funzionario con incarico di Elevata Qualificazione con incarico di P.O., attraverso il sistema informatico, l'adozione del presente provvedimento;
- relativamente al presente provvedimento non sussistono situazione di conflitto di interesse anche potenziali ai sensi della normativa vigente e che risulta in regola con gli adempimenti con antimafia.

EFFETTUATE le verifiche di cui all'art.30 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i.;

RITENUTO quindi che nulla osta al rilascio del rinnovo della concessione di derivazione d'acqua, con scadenza in data 10/01/2024, richiesta con istanza in data 22/12/2023, (prot. prov. n. 36944);

RICHIAMATI:

- il T.U. di leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici approvato con R. D. n. 1775 del 11/12/1933 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000 “Disposizioni normative per l’attuazione del D. Lgs.vo n. 112 del 21/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge n. 59 del 15/03/1997” e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003 e s.m.i. “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L. R n. 61 del 29/12/2000)”;
- il D.P.G.R. n. 15/R del 06/12/2004 “Disciplina dei canoni regionali per l’uso dell’acqua pubblica” (in applicazione della L. R. n. 20 del 05/08/2002);
- il D.P.G.R. n. 6/R del 10/10/2005 “Misura dei canoni regionali per l’uso dell’acqua pubblica” (in applicazione della L.R. n. 20 del 05/08/2002);
- il D.P.G.R. n. 7/R del 25/06/2007 “Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica”;
- il D.P.G.R. n. 14/R del 27.12.2021 “Regolamento recante le disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico”;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il vigente Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- il DPCM del 7 giugno 2023 di approvazione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;
- la Legge n. 56 del 07/04/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e s.m.i.;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- il D. Lgs. n. 165 del 31/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.
- il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” e s.m.i. .

ATTESO che:

- il funzionario di elevata qualificazione con incarico di P.O. per il Servizio Risorse Idriche ha comunicato al Dirigente del Settore Ambiente e Territorio che, in riferimento all'istruttoria effettuata, la medesima è avvenuta nel rispetto della disciplina posta a regolamentare la materia e propone l'adozione del presente atto;
- la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente del Settore Ambiente e Territorio, ai sensi dell'art. 107 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i..

Tutto ciò premesso, considerato e richiamato

DETERMINA

- a Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs.vo 267/2000;
- b di assentire, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi diritti di terzi, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003 e s.m.i., a Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.a., con sede legale in Via B. Sella 140, 13835, Valdilana (BI) e unità locale in Largo Magni 3, 13011, Borgosesia (VC), il rinnovo della concessione per derivare in Comune di Borgosesia per mezzo 3 pozzi in falda superficiale, ubicati al foglio 62 mappale n. 176, una portata massima e media di acqua pari a 28 l/s. L'acqua derivata viene impiegata ad uso produzione di beni e servizi;
- c di accordare il rinnovo della concessione di che trattasi per anni quindici successivi e continui decorrenti dal 11/01/2024, giorno successivo a quello della scadenza previsto dalla precedente concessione, di cui al disciplinare n. 32450 del 12/08/1997, contenente gli obblighi e le condizioni a cui deve essere vincolata la concessione così come integrato dal presente atto come segue:

- **art. 6** viene integrato come segue:

- In relazione ai Pozzi 1 e 2, si prescrive il costante mantenimento in perfetto stato di conservazione e funzionalità dei manufatti edilizi di protezione esistenti e delle relative apparecchiature idrauliche, al fine di garantire la continua tutela della risorsa idrica sotterranea da potenziali fenomeni di inquinamento superficiale
- Al fine di prevenire l'infiltrazione di acque meteoriche e di dilavamento superficiale all'interno del pozzetto di captazione, è fatto obbligo al Concessionario di provvedere, entro 6 mesi dalla notifica del presente provvedimento, all'adeguamento della testa del Pozzo 3 mediante la posa di un idoneo chiusino a tenuta stagna e il contestuale ripristino delle adiacenti opere di sigillatura e protezione superficiale. Dell'avvenuta esecuzione dei lavori dovrà essere data formale comunicazione all'Autorità Concedente corredata da idonea documentazione fotografica.

- d che il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato anticipatamente alla Regione Piemonte con modalità e secondo la periodicità definite dalla stessa, secondo gli aggiornamenti definiti dalla normativa vigente per l'uso delle acque pubbliche;
- e di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico;
- f di disporre che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici ed, in particolare, il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque;
- g di dare atto che il valore complessivo della presente concessione ammonta a Euro 69.807,50 (sessantanovemilaottocentosette/50 euro) determinato sulla base degli importi unitari dei canoni demaniali per uso di acqua pubblica correnti nell'anno 2026 e dei relativi canoni minimi per ciascuna tipologia di uso dell'acqua, approvati dalla Regione Piemonte;
- h di comunicare al concessionario l'avvenuto rilascio del presente provvedimento;
- i di pubblicare l'estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
- j di provvedere al conseguente aggiornamento del S.I.R.I. (Catasto Utenze Idriche) regionale.

AVVERTE CHE:

- eventuali ricorsi avverso alla presente determinazione dovranno essere proposti, da parte dei soggetti legittimati, all'Autorità giudiziaria competente entro i termini di legge decorrenti dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza del medesimo.
- Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 s.m.i., i dati personali contenuti nella presente determinazione verranno utilizzati esclusivamente per la finalità di provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di tutela ambientale e delle risorse idriche previste da leggi o regolamenti.
- Al titolare della presente determinazione spettano i diritti previsti dal Regolamento Europeo n. 679/2016 s.m.i. in materia di trattamento e tutela dei dati personali.

IL DIRIGENTE
PLATINETTI VERONICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)